



COMUNE DI PIANELLO VAL TIDONE
Provincia di Piacenza

COPIA

DELIBERAZIONE N.11

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Adunanza Ordinaria di Prima convocazione in seduta Pubblica

Oggetto: Regolamento dell'occupazione di suolo pubblico per spazi all'aperto (DEHORS) annessi ai locali di pubblico esercizio di somministrazione ed alle attività commerciali di prodotti alimentari (consumo sul posto). Esame ed approvazione.

L'ANNO duemiladiciassette ADDI' venticinque

DEL MESE DI marzo ALLE ORE 10:00

NELLA SALA DELLE ADUNANZE CONSIGLIARI. PREVIA OSSERVANZA DELLE MODALITA' E TERMINI PRESCRITTI SONO STATI CONVOCATI A SEDUTA PER OGGI I CONSIGLIERI COMUNALI. ALL'APPELLO RISULTANO :

	Presenti	Assenti
1. FORNASARI GIANPAOLO	P	
2. CASTELLINI SIMONE	A	
3. PILLA DANIELA	P	
4. GUALDANA GUIDO	P	
5. GIUPPI SERGIO	P	
6. MACCIO' ROBERTO	P	
7. MAINI FILIPPO	P	
8. GUASTONI LINA	A	
9. REPETTI VINCENZO	P	
10. BONGIORNI MATTEO	P	
11. DEMAROSI PIETRO	P	
<i>Totale</i>	9	2

PARTECIPA IL SEGRETARIO COMUNALE DOTT.SSA STANCAPIANO LUCIANA.

Accertata la validità della seduta il DOTT. FORNASARI GIANPAOLO, in qualità di SINDACO, ne assume la presidenza, dichiarando aperta la seduta e invitando il CONSIGLIO a deliberare in merito all'oggetto sopra indicato.

Il Sindaco illustra la proposta.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso

- che i Comuni appartenenti all'Unione dei Comuni Val Tidone Sub Ambito hanno l'unificazione dei servizi che rispondono alle domande di trasformazione del territorio in modo coordinato, integrandosi con il SUAP dell'Unione;

Premesso

- che l'obiettivo del lavoro di regolamentazione è stato fin dall'inizio, la ricerca di un modello autorizzativo unico e uniforme per tutti i comuni dell'Unione sub ambito, in grado di fornire agli operatori del settore regole certe e percorsi approvativi chiari e trasparenti. Assieme a questo compito, il Regolamento ha necessariamente il dovere di innalzare la qualità degli interventi nei centri urbani del nostro territorio, attraverso la definizione degli obiettivi di progettazione delle strutture che possono contribuire alla rivitalizzazione delle città;

Visto

- la proposta di bozza di regolamento formulata dal Servizio Sportello Unico per le Attività Produttive dell'Unione dei Comuni Val Tidone sub ambito;

Richiamata

- la L.R. 30/7/2013 n. 15 "Semplificazione della disciplina edilizia" e il Regolamento Urbanistico Edilizio e le relative varianti;

Visto

- il regolamento per regolamento comunale per l'istituzione e l'applicazione del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e per il rilascio delle concessioni;

Visto

- il D.Lgs. n° 267/2000 e s.m.i.;

Acquisito

- il parere favorevole di regolarità tecnica del Responsabile del Servizio,

Esperita

votazione in forma palese con il seguente risultato:

PRESENTI N. 9

VOTANTI N. 6

ASTENUTI N. 3 (Repetti, Bongiorno e Demarosi)

VOTI FAVOREVOLI N. 6

VOTI CONTRARI N. //

DELIBERA

- 
- di approvare il testo e i contenuti del "Regolamento dell'occupazione di suolo pubblico per spazi all'aperto (DEHORS) annessi ai locali di pubblico esercizio di somministrazione ed alle attività commerciali di prodotti alimentari (consumo sul posto)" composto da n° 18 articoli che si allega alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;
1. di dare atto che con la approvazione del regolamento di cui al punto 1) ogni disposizione normativa e/o regolamentare edilizia, urbanistica e commerciale del Comune non compatibile con le prescrizioni in esso contenute sono da intendersi con il presente atto abrogate.

I lavori del Consiglio terminano alle ore 11.15



COMUNE DI PIANELLO VAL TIDONE

Provincia di Piacenza

OGGETTO: Regolamento dell'occupazione di suolo pubblico per spazi all'aperto (DEHORS) annessi ai locali di pubblico esercizio di somministrazione ed alle attività commerciali di prodotti alimentari (consumo sul posto). Esame ed approvazione.

Parere del Responsabile del Procedimento

Ai sensi dell'art. 49 co.1° del D.Lgs.18.08.2000 n. 267 in ordine alla regolarità tecnica si esprime il seguente parere Favorevole

PIANELLO V.T., 15-03-2017

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to FRANCESCO CAGNI



COMUNE DI PIANELLO VAL TIDONE
Provincia di Piacenza

**REGOLAMENTO DELL'OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO
PER SPAZI ALL'APERTO (DEHORS)
ANNESSI AI LOCALI
DI PUBBLICO ESERCIZIO DI SOMMINISTRAZIONE
ED ALLE ATTIVITA' COMMERCIALI
DI PRODOTTI ALIMENTARI
(CONSUMO SUL POSTO)**

APPROVATO CON DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 11. DEL 25/03/2017



Indice generale

TITOLO I. NORME DI CARATTERE GENERALE

Art. 1 Definizione di dehors, ufficio competente e tipo di procedimento

Art. 2 Tipologie di dehors

Art. 3 Collocazione dei dehors, aree soggette a tutela da parte degli strumenti urbanistici

Art. 4 Richiamo di altre norme comunali

Art. 5 Durata delle concessioni

Art. 6 Domanda telematica di concessione suolo pubblico

Art. 7 Contenuti dell'atto di concessione

Art. 8 Criteri per il rilascio delle concessioni

Art. 9 Subingresso e cessazioni

Art. 10 Sospensione e revoca della concessione

Art. 11 Igiene, pulizia e manutenzione dehors

Art. 12 Assetto dei dehors

Art. 13 Controlli, vigilanza, sanzioni

Art. 14 Abrogazioni

TITOLO II. NORME DI CARATTERE TECNICO ED ESTETICO

Art. 15 Elementi componenti i dehors

Art. 16 Norme per l'allestimento di dehors entro o in adiacenza a portici

Art. 17 Norme per l'allestimento di dehors in piazze, aree pedonali

Art. 18 Norme per l'allestimento di dehors in strade e aree percorse dai veicoli



TITOLO I. NORME DI CARATTERE GENERALE

Art. 1 Definizione di dehors, ufficio competente e tipo di procedimento

1. Il dehors è lo spazio esterno di un pubblico esercizio destinato esclusivamente all'attività di somministrazione, ai sensi dell'art. 2 comma 2 della L.R. 26/07/2003 n. 14 e all'attività di consumo sul posto riservato alle attività commerciali di prodotti alimentari.

Quando il dehors è realizzato su suolo pubblico o suolo privato gravato da servitù di uso pubblico, la necessaria concessione per l'occupazione di quest'ultimo è rilasciata nel rispetto del presente Regolamento, fatti salvi i diritti di terzi, con l'obbligo di averne l'autorizzazione in caso voglia estendersi il dehors in corrispondenza di proprietà diverse.

2. Il dehors può essere attrezzato con oggetti che realizzano nel loro insieme un manufatto temporaneo, caratterizzato da facile rimovibilità e reversibilità dell'intervento di installazione. L'allestimento del dehors è realizzato mediante la disposizione di attrezzature consistenti in tavolini e sedute, ombrelloni, tende ed eventualmente pedane al suolo, elementi di delimitazione laterali, strutture di copertura, altri elementi accessori, *chiusure perimetrali trasparenti in vetro e impianti di riscaldamento/raffrescamento*. I predetti elementi sono gli unici consentiti e sono descritti dal Titolo II del presente Regolamento. La tipologia e l'insieme di attrezzature che compongono il dehors deve essere espressamente descritto e indicato nella domanda di occupazione e dall'atto di concessione, non è consentita l'installazione di altre attrezzature o di qualsiasi altro oggetto di arredo in aree adiacenti a quelle oggetto di concessione per dehors.

3. L'ufficio competente per i procedimenti di concessione del suolo pubblico finalizzati all'installazione di dehors ai sensi del presente regolamento è il SUAP dell'Unione dei Comuni Val Tidone e la domanda è telematica.

Art. 2 Tipologie di dehors

1. In relazione delle attrezzature impiegate e all'impatto sullo spazio pubblico, i dehors sono classificati come segue:

- dehors di tipo A - allestimento con sedie e tavolini, con o senza ombrelloni o tende a sbraccio;
- dehors di tipo B - allestimento A con pedane ed eventuali delimitazioni laterali di altezza max cm 160;
- dehors di tipo C - allestimento A con pedana, copertura fissa e delimitazioni laterali a completa chiusura della struttura.

ELEMENTI DELL'ALLESTIMENTO PER TIPOLOGIA			
TIPOLOGIA DEHORER	A	B	C
Sedie e tavoli	SI	SI	SI
Ombrelloni/tende	SI	SI	NO
Pedana	NO	SI	SI
Delimitazioni laterali (H.max 160 cm)	NO	SI	NO

Copertura fissa	NO	SI (in alternativa agli ombrelloni)	SI
Chiusure laterali vetri	NO	NO	SI
Impianto riscaldamento/raffrescamento	NO	NO	SI

Art. 3 Collocazione dei dehors, aree soggette a tutela da parte degli strumenti urbanistici

1. I dehors possono essere realizzati su tutti gli spazi pubblici o gravati da servitù d'uso pubblico del territorio dell'Unione dei Comuni Val Tidone, nel rispetto delle presenti norme.

2. Ai fini dell'allestimento o installazione di dehors, sono soggette a tutela e quindi, sottoposte a particolari disposizioni procedurali, le porzioni di spazio pubblico comprese nei seguenti ambiti dei territori dei comuni dell'Unione:

a) Tessuti storici dei Capoluoghi e dei centri frazionali maggiori e i tessuti storici periferici, di cui agli artt. 23 e 24 delle norme del RUE dei comuni dell'Unione;

b) Aree adiacenti gli Edifici di interesse storico - architettonico e testimoniale, Beni monumentali e beni pubblici vincolati, Edifici di interesse testimoniale, di cui agli artt. 25, 26 e 27 delle norme del RUE;

* (per "area adiacente" si intende lo spazio pubblico o gravato da servitù di uso pubblico, antistante l'edificio tutelato e ad esso legato da un rapporto di unitaria percezione visiva dallo spazio pubblico circostante).

Dette porzioni di territorio sono indicate nella planimetria allegata al Regolamento Edilizio Urbanistico vigente.

3. I dehors possono interessare beni culturali o beni paesaggistici oggetto delle norme di tutela del Codice dei beni culturali e del paesaggio approvato con D. Lgs. 22.01.2004 n. 42; in tale caso le procedure per l'approvazione dei relativi progetti sono disciplinate dalle disposizioni previste dal predetto Codice.

La concessione in uso dei beni culturali è soggetta all'approvazione del Ministero per i beni e le attività culturali, di cui all'art. 106 del Codice.

Per quanto riguarda i beni culturali, l'installazione e la modifica di dehors di tipologia B e C, sono autorizzate quali interventi su beni culturali di cui all'art. 21 del Codice.

Per quanto riguarda i beni paesaggistici, l'installazione e la modifica di dehors di tipologia B e C, sono autorizzate ai sensi dell'art. 146 del Codice.

Art. 4 Richiamo di altre norme comunali

1. Al fine di assicurare il coordinamento tra le diverse disposizioni regolamentari comunali vigenti, vengono di seguito richiamate le principali relazioni tra le norme del presente Regolamento e quelle degli altri Regolamenti dei Comuni dell'Unione dei Comuni Val Tidone che disciplinano materie, attività o funzioni che hanno connessioni dirette o indirette con l'installazione di dehors:

"Regolamento per l'occupazione di suolo pubblico e per l'applicazione del relativo canone o della relativa tassa": in questo Regolamento sono previste tutte le norme relative al pagamento del canone o della tassa per l'occupazione del suolo pubblico;

“Regolamento Urbanistico Edilizio” questo regolamento disciplina gli aspetti edilizi e cartografici da rispettare nel centro storico.

Art. 5 Durata delle concessioni

1. Le concessioni di suolo possono essere:

- a) TEMPORANEE (di durata inferiore all'anno);
- b) PERMANENTI (di durata superiore all'anno).

Tali concessioni possono essere revocate o sospese per motivate ragioni di pubblico interesse, senza che sia dovuta alcuna forma d'indennizzo.

2. Il rinnovo delle domande di occupazione temporanee (effettuate entro l'anno solare) che non comportano la modifica delle strutture già autorizzate ai sensi del presente regolamento, non devono contenere gli allegati progettuali ma esclusivamente una dichiarazione del titolare attestante che nulla è modificato rispetto al progetto già approvato in precedenza.

3. Le concessioni permanenti sono continuative per un periodo complessivo non superiore a cinque anni a far data dal giorno del loro rilascio. Le concessioni possono essere revocate o sospese per motivate ragioni di pubblico interesse, senza che sia dovuta alcuna forma d'indennizzo.

Art. 6 Domanda telematica di concessione suolo pubblico

1. Il titolare di autorizzazione per esercizio pubblico di somministrazione alimenti e bevande o di altra attività di vendita con possibilità di consumo sul posto che intenda modificare le strutture esistenti o installare ex novo manufatti precari o strutture coperte ai sensi del presente Regolamento, deve fare apposita istanza telematica mediante il portale dei servizi online al SUAP. Le domande devono essere presentate almeno 30 giorni prima, complete di tutti gli allegati richiesti e di marca da bollo.

2. Alla domanda dovranno essere allegati per i dehors di tipologia A:

- planimetria in scala adeguata dell'area oggetto di intervento con l'indicazione dello spazio in cui la struttura verrà a posizionarsi, descrizione delle interferenze con la viabilità carrabile e pedonale, eventuali presenze di fermate di mezzi pubblici e/o di passaggi pedonali, ecc.;
- fotografie del luogo che si prevede di attrezzare con le facciate degli edifici circostanti, fotografie delle attrezzature e loro descrizione (materiali impiegati, colori, caratteristiche tecniche, dimensioni, ecc.);
- nulla osta del proprietario o dell'amministratore dell'immobile ove è collocata l'attività del richiedente, eventuale nulla osta dei frontisti interessati qualora la struttura venga posta di fronte ad un altro esercizio commerciale o ad altri immobili.

L'occupazione di suolo deve realizzarsi di norma solamente davanti all'esercizio del richiedente.

3. Per i dehors di tipo B e C, vista la loro natura, l'impatto sull'ambito circostante e la loro maggiore permanenza, è necessario predisporre un vero e proprio progetto a firma di un tecnico abilitato, che in caso di collocazione nel Centro Storico dovrà essere competente in materia di beni tutelati. Il progetto deve tenere in massima considerazione il contesto della struttura e l'inserimento nel panorama urbano, tendendo alla massima compatibilità e contestualizzazione, composto dai seguenti elaborati:

- tutti gli elaborati e i documenti di cui al precedente punto 2;
- planimetrie, piante, prospetti, sezioni, dell'intervento previsto a scala adeguata, riportanti il dehors e il suo inserimento nel contesto esistente;
- render e/o foto-simulazione della struttura inserita nel contesto esistente, con riproduzione dei materiali e colori previsti;
- relazione tecnica descrittiva delle caratteristiche del dehors, dimensioni, materiali impiegati, eventuali opere da realizzare sul suolo pubblico occupato, eventuali impianti previsti e descrizione delle motivazioni progettuali.

4. In casi particolari, in relazione al contesto di pregio e alla necessità di garantirne la tutela, l'ufficio competente, a fini istruttori, può chiedere approfondimenti descrittivi/progettuali e ulteriori elaborati.

Art. 7 Contenuti dell'atto di concessione

1. Il provvedimento (digitale) di concessione per l'occupazione di suolo pubblico o privato gravato da servitù di uso pubblico con dehors, può essere rilasciata solo al titolare del pubblico esercizio o dell'attività commerciale e contiene:

- durata della concessione;
- delimitazione planimetrica dell'area concessa;
- modalità di pagamento del canone/tassa concessori;
- elaborati descrittivi del progetto approvato;
- eventuali prescrizioni specifiche.

Art. 8 Criteri per il rilascio delle concessioni

1. L'Amministrazione decide sul rilascio della concessione a seguito di un bilanciamento tra i diversi interessi in ragione dell'uso del suolo pubblico.

2. I dehors possono essere collocati nelle aree di rilevante interesse pubblico entro limiti stabiliti dalla normativa specifica e può esserne ordinata la rimozione in occasione di determinati eventi di rilievo cittadino, con ordine impartito dal Servizio competente e con costi e oneri a carico del titolare della concessione. In caso di necessità di ordine pubblico o di sicurezza e incolumità pubblica, la rimozione può essere richiesta entro le successive 24 ore.

3. I dehors possono essere collocati in aree dedicate alla circolazione o alla sosta dei veicoli con i limiti derivanti dal Codice della Strada o dalle norme e dagli atti di programmazione comunali in materia di traffico e pedonalità. Ordinariamente l'occupazione di suolo pubblico che impegni aree attrezzate per la sosta, è limitata alla superficie massima di mq 25 con posizionamento inscrivibile nella segnaletica orizzontale presente e comunque impegnando fino ad un massimo di due stalli di sosta auto. In particolari situazioni in cui sia evidente una disponibilità di spazi per la sosta superiore alla ordinaria necessità, con specifico parere favorevole della Polizia Municipale, è possibile derogare a tale limite superando i 25 mq e/o i due stalli.

4. Il Servizio competente valuta la compatibilità delle richieste anche in relazione alla presenza o alla programmazione della collocazione di altri oggetti di arredo o servizio urbano.

5. I *dehors* possono essere collocati in aree dedicate alla circolazione o alla sosta di cui al comma 3 esclusivamente previo parere del Servizio di Polizia Municipale e del Servizio Viabilità dell'Unione dei Comuni Val Tidone.

6. La concessione per il rilascio dei *dehors* viene rilasciata esclusivamente previo parere del Servizio Viabilità dell'Unione dei Comuni Val Tidone.

Art. 9 Subingresso e cessazione

1. Nei casi di subingresso delle predette attività, il subentrante interessato al mantenimento del *dehors* esistente deve richiedere al servizio competente il rilascio di nuova concessione in continuità con quella preesistente. Il richiedente subentra nelle restanti annualità della concessione originale, i cui contenuti e prescrizioni sono integralmente riportati nel nuovo provvedimento di concessione. Il rilascio del nuovo titolo concessorio è subordinato alla regolarità del pagamento dei canoni di occupazione fino al momento della cessione del ramo aziendale.

2. Nei casi di cessazione dell'attività, il *dehors* deve essere rimosso a cura del soggetto cessante l'attività. In caso di inadempienza il servizio competente comunale procederà alla rimozione coattiva del *dehors* a spese del medesimo soggetto cessante.

Art. 10 Sospensione e revoca della concessione

La concessione di suolo pubblico o privato gravato da uso pubblico con *dehors* viene sospesa nei seguenti casi:

- qualora debbano effettuarsi lavori per esecuzione di opere di pubblico interesse, manutenzione delle proprietà comunali, interventi di Enti erogatori di servizi non realizzabili con soluzioni alternative, lavori sull'edificio/condominio ove ha sede il pubblico esercizio/attività commerciale o di edifici/condomini nelle immediate vicinanze, interventi di manutenzione straordinaria sulle piante del verde pubblico nelle immediate vicinanze del *dehors*;
- qualsiasi motivo di pubblico interesse, tra cui il contrasto/l'incompatibilità con l'autorizzazione di manifestazioni su area pubblica;

2. La concessione è revocata, a seguito di provvedimento espresso:

- quando il concessionario non ottempera alle prescrizioni della concessione rilasciata;
- in caso di accertata difformità della struttura in essere rispetto a quella dichiarata e concessa;
- quando la mancanza di manutenzione delle strutture o dell'area oggetto di concessione contrasti col decoro o costituisca minaccia o pericolo per l'incolumità di persone e cose;
- quando le attività svolte nel *dehors* siano causa di manifesto disturbo alla quiete pubblica, verificato secondo la normativa di riferimento, o compromettano la sicurezza urbana;
- in caso di omesso od insufficiente pagamento del canone/tassa ai sensi dei vigenti regolamenti comunali di occupazione di suolo pubblico.

3. La concessione può inoltre essere oggetto di revoca per sopravvenuti motivi di pubblico interesse ovvero nel caso di mutamento della situazione di fatto posta a presupposto della concessione medesima o nel caso di nuova valutazione dell'interesse pubblico originario.

4. I provvedimenti di revoca, salvi casi di particolare urgenza, sono preceduti da comunicazione di avvio di procedimento, nel rispetto della vigente normativa, che deve prevedere l'assegnazione di un termine per l'esecuzione della rimozione dell'occupazione e la conseguente rimessa in pristino stato dei luoghi. In caso di mancata ottemperanza a tale obbligo di rimozione, l'Amministrazione provvede direttamente con costi e spese a carico del concessionario.

Art. 11 Igiene, pulizia e manutenzione dehors

1. I *dehors* devono essere mantenuti in condizioni di decoro e igiene adeguate al servizio che svolgono: tutti gli elementi che lo compongono devono essere mantenuti e puliti, la superficie occupata, in particolare se coperta da pedane, deve essere sottoposta a trattamenti di sanificazione almeno una volta all'anno. In sede di vigilanza, l'autorità competente può ordinare interventi urgenti di manutenzione, pulizia e sanificazione.

Art. 12 Assetto dei dehors

1. Gli arredi e le strutture che compongono i *dehors* non possono costituire elemento di intralcio alla circolazione delle persone e di degrado. Tavolini, sedute, ombrelloni e altri elementi accessori, devono essere mantenuti in ordine e perfetta efficienza, strettamente all'interno dell'area oggetto di concessione. Nei periodi di chiusura per ferie e/o di altre chiusure prolungate o stagionali, tavoli, sedie e tende devono essere rimossi e depositati in locali chiusi.

2. Gli arredi e le strutture che compongono i dehors (Tavolini, sedute, ombrelloni e elementi accessori mobili ecc.) non possono costituire elemento di intralcio alla circolazione delle persone e di degrado nelle ore di chiusura dei locali al termine di ogni giornata. Le tende devono essere chiuse al termine di ogni giornata. Le stesse disposizioni valgono per il periodo di chiusura per ferie, riposi settimanali o altre chiusure brevi.

Art. 13 Controlli, vigilanza, sanzioni

1. Le caratteristiche del *dehors* non devono subire modifiche o *aggiunte* rispetto al progetto che ha originato il provvedimento di concessione rilasciato.

2. Le autorità competenti vigilano sulla conformità del progetto e sul rispetto delle condizioni di igiene, sicurezza, decoro e sulle situazioni di disturbo alla quiete pubblica.

3. In caso di accertate situazioni di irregolarità e difformità, l'Amministrazione, tramite il comando di Polizia Municipale, diffida amministrativamente il titolare a ripristinare immediatamente le condizioni contenute nella concessione. Il mancato ripristino comporta l'attivazione dei procedimenti previsti dall'art. 10.



Art. 14 Abrogazioni

1. Con l'entrata in vigore del presente Regolamento sono abrogati i regolamenti dei Comuni dell'Unione dei Comuni Val Tidone disciplinanti la materia in questione e perdono di efficacia le disposizioni del RUE inerenti la materia.

TITOLO II. NORME DI CARATTERE TECNICO ED ESTETICO

Art. 15 Elementi componenti i dehors

1. Il presente Titolo disciplina le caratteristiche degli elementi utilizzabili per l'allestimento dei *dehors* e la compatibilità delle differenti tipologie con i diversi tipi di spazio pubblico.

2. Tutti gli elementi utilizzati per i dehors devono essere realizzati con materiali di tipo ignifugo, certificato di classe 1 ai sensi del D.M. 26 giugno 1984 e preferibilmente con materiali ecologici e riciclabili o riciclati, eventuali elementi di copertura devono essere certificati in ordine alla resistenza ai sovraccarichi accidentali definiti dalla legge per le coperture.

3. Su tutti gli elementi componenti i *dehors* non sono ammessi messaggi pubblicitari né insegne d'esercizio. L'illuminazione deve rispettare i limiti della L.R. 19/2003 s.m.i.

4. I colori utilizzabili per tutti gli elementi componenti i dehors sono a scelta del progettista, in relazione alle caratteristiche del contesto, con particolare rispetto delle tonalità che dovranno essere contenute entro livelli di saturazione e luminosità attenuati, essere già presenti nell'intorno e tendere a mitigare la dimensione e l'impatto della struttura garantendone un basso impatto cromatico. *Gli ombrelloni dei dehors tipo A dovranno essere di colore beige o grigio chiaro, altri colori sono ammessi subordinatamente al favorevole parere della competente Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio.*

5. I tavolini hanno dimensioni contenute, strutture e piani di appoggio in metallo, legno o materiale plastico, così come le sedute (costituite esclusivamente da sedie e sgabelli, poltroncine).

6. Gli ombrelloni sono costituiti da una sostegno portante, da un basamento e da una capote. Il sostegno è in legno o metallo; il basamento, in legno, metallo o pietra, è appoggiato al suolo in unico punto che non deve essere esterno all'area di pertinenza del dehors; le capote sono realizzate in tela di cotone, eventualmente plastificata e impermeabile, opaca, hanno geometrie regolari (rotonda, poligonale, rettangolare o quadrata), e il loro bordo è privo di frange e smerlature.

7. Le tende a sbraccio hanno la struttura retraibile, in legno o metallo, agganciata alla muratura di facciata degli edifici e priva di sostegni che si appoggiano al terreno. Si compongono di uno o più teli, con o senza mantovane. La sporgenza massima deve essere valutata dall'ufficio competente (di norma non deve essere superiore all'area di occupazione)

8. Le pedane sono realizzate esclusivamente per regolarizzare i pavimenti dei *dehors* o per renderli complanari al livello del principale piano di calpestio dell'area dove sono allestiti



(piazza, strada, portico o marciapiede). Quando per le ragioni sopra indicate (regolarizzazione di pavimenti e complanarità a percorsi pedonali), lo spessore della pedana supera i 15 cm sono necessari elementi di delimitazione laterali, di cui al successivo comma 6. Le pedane hanno spessori modesti (ovvero non possono superare i 50 cm di altezza misurati dal piano stradale di appoggio) con lati chiusi e non devono costituire barriera architettonica.

9. Gli **elementi di delimitazione** sono obbligatori per separare i *dehors* dalle strade carrabili o dalle aree di sosta e qualora sia presente una pedana con spessore superiore a 15 cm. Le delimitazioni sono strutture in metallo/vetro/legno, con montanti a sezione contenuta, di altezza non inferiore a 100 cm dal piano della pedana. Nel caso di delimitazioni in vetro, questo deve essere trasparente di tipo "antifortunio", non colorato, in modo da garantire sempre una diffusa permeabilità visiva. *Non possono mai essere utilizzate pellicole plastiche anche se trasparenti, per la completa chiusura del dehors.*

10. Le **strutture coperte** nei dehors di tipo C, hanno sistemi di sostegno con montanti appoggiati al suolo, realizzati in legno e/o metallo; gli elementi di copertura (pannelli) possono essere realizzati con lastre fisse di metallo, plastica, legno, organizzate a falde piane con pendenza minima o anche con il vetro e *dove consentito rispetto al contesto, anche con pannelli fotovoltaici purché anch'essi con pendenza minima*. Le coperture per le strutture di tipo A e B (ombrelloni e tende) sono realizzate in materiale tessile, impermeabile, opaco.

11. Oltre agli elementi costitutivi sopra descritti, sono considerati **elementi accessori ai dehors** esclusivamente i corpi illuminanti e gli apparecchi per il riscaldamento/raffrescamento.

12. Eventuali **corpi illuminanti**, scelti in modo coerente rispetto alla progettazione del *dehors*, sono applicati alla struttura e integrati con essa, senza interferire con il contesto ambientale urbano di riferimento. In ogni caso deve essere evitato un illuminamento che produca fenomeni di abbagliamento in direzione delle aree a transito pedonale o delle zone di traffico veicolare. Il valore del livello di illuminamento massimo può essere indicativamente assunto pari a 200 lux sui piani dei tavoli (norma DIN 5035).

13. L'impiego di **apparecchi per il riscaldamento/raffrescamento** è *limitata a sistemi a bassa dispersione di calore e a basso consumo energetico, nel caso di dehors di tipo C, possono essere utilizzati esclusivamente sistemi a pavimento o integrati alla struttura.*

14. Le strutture devono essere conformi alle vigenti norme sismiche (D.G.R. 687/2011)

Art. 16 Norme per l'allestimento di dehors entro o in adiacenza a portici

1. L'area occupata da tavoli e sedie (*dehors* di tipo A e B) sotto portici deve sempre lasciare uno spazio libero di almeno 150 cm (nel senso perpendicolare a quello di percorrenza) per il passaggio dei pedoni. In relazione ai flussi pedonali che interessano il tratto di portico interessato, il servizio competente, al momento del rilascio del provvedimento di concessione dello spazio pubblico o privato gravato da servitù d'uso pubblico, ha facoltà di valutare se la misura minima di 150 cm sopra indicata sia sufficiente a garantire il comodo e sicuro fluire dei pedoni.



2. La presenza di strutture di delimitazione è limitata alle fattispecie stabilite dal precedente art. 16, comma 6. La delimitazione laterale deve essere realizzata per proteggere rispetto alla strada, chiudendo l'occhio del portico oppure circondando la parte di *dehors* allestita nella sede stradale.

3. Nel caso di una pluralità di *dehors*, localizzati nel medesimo tratto di portico, è necessario l'utilizzo di elementi e di criteri di allestimento di carattere uniforme o coordinato: il rispetto di tale criterio è assicurato dalle valutazioni espresse in sede di esame delle domande di autorizzazione da parte del Servizio competente.

4. In ogni caso tra un *dehors* e l'altro dovrà essere garantita una distanza minima di salvaguardia di metri 1,5.

Art. 17 Norme per l'allestimento di dehors in piazze, aree pedonali

1. Nelle piazze e nelle aree pedonali o ad alta pedonalità:

- l'allestimento di *dehors* di tipo A è consentito;
- l'allestimento di *dehors* di tipo B e C è consentito nei centri storici, in adiacenza o nello spazio antistante edifici classificati dal PSC come di "interesse storico e architettonico" e/o vincolati ai sensi del D.lgs. 42/2004, subordinatamente all'approvazione del progetto da parte della Giunta Comunale e al parere preventivo favorevole della Soprintendenza ai sensi dell'art. 21 del D.lgs. 42/2004.

2. L'area occupata dai *dehors* deve essere scelta in modo da non intralciare i principali flussi pedonali che interessano la piazza, l'area pedonale o ad alta pedonalità lasciando sempre uno spazio libero di almeno 150 cm per il passaggio dei pedoni. L'area occupata da *dehors* deve sempre lasciare libero lo spazio necessario al passaggio di mezzi di soccorso e per la sicurezza (minimo 350 cm).

3. Gli ombrelloni non possono essere utilizzati sotto i portici e devono essere comunque collocati nel rispetto dei vincoli di cui al comma 2; qualora utilizzati in spazi ampi, gli ombrelloni devono essere organizzati in modo regolare e correttamente rapportati allo spazio aperto e alle architetture circostanti.

4. Nelle aree aperte sistemate a prato l'allestimento di *dehors* è consentito utilizzando pavimentazioni semipermeabili.

5. Nel caso di una pluralità di *dehors* localizzati nel medesimo spazio pedonale (tratto di strada o piazza), è necessario l'utilizzo di elementi e di criteri di allestimento di carattere uniforme o coordinato: il rispetto di tale criterio è assicurato dalle valutazioni espresse in sede di esame delle domande di autorizzazione da parte del Servizio competente.

6. In ogni caso tra un *dehors* e l'altro dovrà essere garantita una distanza minima di salvaguardia di metri 1,5.

Art. 18 Norme per l'allestimento di dehors in strade e aree percorse dai veicoli

1. Nelle strade e nelle aree percorse da veicoli (ad esclusione delle aree ad alta pedonalità



disciplinate dalle disposizioni di cui all'art. 18), fatta salva la valutazione della compatibilità con la disciplina di utilizzazione dello spazio pubblico ai fini della circolazione di mezzi e persone subordinata al parere della Polizia Municipale e dal servizio viabilità, all'esterno delle carreggiate è consentito l'allestimento di *dehors* alle seguenti condizioni:

- distanza minima di 150 cm dalla parete dell'edificio nel quale è localizzato l'esercizio;
- adiacente al medesimo edificio, quale tra area occupata dal *dehors* e la carreggiata residui uno spazio disponibile per il flusso pedonale di larghezza almeno pari a 150 cm, senza che il flusso ne risulti artificialmente deviato.

2. Il servizio competente, al momento del rilascio del provvedimento di concessione, in relazione i flussi pedonali che interessano la zona della proposta occupazione, valuta se il limite minimo di 150 cm di cui al precedente comma 1, lett. c) sia sufficiente a garantire il comodo e sicuro fluire del transito pedonale.

3. Nel caso di una pluralità di *dehors* localizzati nel medesimo tratto di strada, è necessario l'utilizzo di elementi e di criteri di allestimento di carattere uniforme o coordinato: il rispetto di tale criterio è assicurato dalle valutazioni espresse in sede di esame delle domande di autorizzazione da parte del Servizio competente.

4. In ogni caso tra un *dehors* e l'altro dovrà essere garantita una distanza minima di salvaguardia di metri 1,5.



Letto, approvato e sottoscritto.

Il Sindaco
F.to DOTT. GIANPAOLO FORNASARI

Il Segretario Comunale
F.to DOTT.SSA LUCIANA STANCAPIANO

PUBBLICAZIONE / COMUNICAZIONE

La suesposta deliberazione ai sensi dell'art. 124, comma 1, T.U.E.L. n.267/2000, viene oggi pubblicata all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi.

- Comunicazione al Prefetto ai sensi dell'art. 135, comma 2, T.U.E.L. n. 267/00

Pianello Val Tidone, **29 MAR 2017**

Il Segretario Comunale
F.to DOTT.SSA LUCIANA STANCAPIANO

Copia conforme all'originale composta da  17 fogli, in carta libera per uso amministrativo

Il Segretario Comunale
DOTT.SSA LUCIANA STANCAPIANO

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione :

- Diverrà esecutiva il **- 8 APR 2017** perchè decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3, del D.L.vo 267 del 18/08/2000 "T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali");

Pianello Val Tidone, **12 APR 2017**

Il Segretario Comunale
F.to DOTT.SSA LUCIANA STANCAPIANO